

# COMUNE DI CAREGGINE

## PROVINCIA DI LUCCA

☒ Cod. Post. 55030  
☒ P.I. 0039873 046 5

☎ Tel. 0583 661061  
☎ Fax. 0583 661062

### RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

**OGGETTO:** Attestazione tempi di pagamento delle transazioni commerciali (art. 41, comma 1, D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89) e art. 1, commi 859-872, L. 145/2018)

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231	598.331,04
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi a transazioni commerciali di cui all'art. 33 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (come rilevato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali)	1,83

Richiamata, in particolare, la L. 145/2018, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto, dal 2021, l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

art. 1 comma 859 *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

art. 1 comma 861 *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”*

art. 1 comma 862 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le*

*condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

*art. 1 comma 867 “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”*

Debito scaduto e non pagato al 31.12.2021	euro 9.569,20 (dopo riallineamento dati)
Debito scaduto e non pagato al 31.12.2022	euro 9.529,95
Importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022	euro 1.930.000,00
Franchigia del 5% di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) L. 145/2018	euro 96.500,00
Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato Area RGS	2 giorni

Il responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Lorenza Rossi

Il sindaco  
Lucia Rossi